

IL DIRITTO DI CIRCOLAZIONE E DI SOGGIORNO DEI CITTADINI DELL'UNIONE E DEI LORO FAMILIARI – DIRETTIVA EUROPEA E NORMATIVA INTERNA A CONFRONTO – SOGGIORNO SUPERIORE A TRE MESI – LAVORATORI

<u>DECRETO LEGISLATIVO</u>	<u>DIRETTIVA</u>
<p style="text-align: center;">Articolo 7 <i>Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi</i></p> <p>1. Il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) e' lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;</p> <p><i>...omissis...</i></p> <p style="padding-left: 20px;">d) e' familiare, come definito dall'articolo 2, che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c).</p> <p>2. Il diritto di soggiorno di cui al comma 1 e' esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnano o raggiungono nel territorio nazionale il cittadino dell'Unione, purché questi risponda alle condizioni di cui al comma 1, lettere a), b) o c).</p> <p>3. Il cittadino dell'Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno di cui al comma 1, lettera a) quando:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) e' temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;</p> <p style="padding-left: 20px;">b) e' in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed e' iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297,</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 7 <i>Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi</i></p> <p>1. Ciascun cittadino dell'Unione ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nel territorio di un altro Stato membro, a condizione:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) di essere lavoratore subordinato o autonomo nello Stato membro ospitante; o</p> <p style="text-align: center;"><i>...omissis...</i></p> <p style="padding-left: 20px;">d) di essere un familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione rispondente alle condizioni di cui alle lettere a), b) o c).</p> <p>2. Il diritto di soggiorno di cui al paragrafo 1 è esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnino o raggiungano nello Stato membro ospitante il cittadino dell'Unione, purché questi risponda alla condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c).</p> <p>3. Ai sensi del paragrafo 1, lettera a), il cittadino dell'Unione che abbia cessato di essere un lavoratore subordinato o autonomo conserva la qualità di lavoratore subordinato o autonomo nei seguenti casi:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) l'interessato è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;</p> <p style="padding-left: 20px;">b) l'interessato, trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività per oltre un anno, si è registrato presso l'ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro;</p> <p style="padding-left: 20px;">c) l'interessato, trovandosi in stato di</p>

<p>che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;</p> <p>c) e' in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si e' trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, e' iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;</p> <p>d) segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito</p> <p style="text-align: center;">---</p> <p style="text-align: center;">Articolo 9 <i>Formalità amministrative per i cittadini dell'Unione ed i loro familiari</i></p> <p style="text-align: center;">...omissis...</p> <p>3. Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1, per l'iscrizione anagrafica di cui al comma 2, il cittadino dell'Unione deve produrre la documentazione attestante:</p> <p>a) l'attività lavorativa, subordinata o autonoma, esercitata se l'iscrizione e' richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a);</p> <p style="text-align: center;">...omissis...</p>	<p>disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno o venutosi a trovare in tale stato durante i primi dodici mesi, si è registrato presso l'ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro. In tal caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo che non può essere inferiore a sei mesi;</p> <p>d) l'interessato segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.</p> <p style="text-align: center;">...omissis ...</p> <p style="text-align: center;">---</p> <p style="text-align: center;">Articolo 8 <i>Formalità amministrative per i cittadini dell'Unione</i></p> <p style="text-align: center;">...omissis...</p> <p>3. Per il rilascio dell'attestato d'iscrizione, gli Stati membri possono unicamente prescrivere al cittadino dell'Unione cui si applica l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di esibire una carta d'identità o un passaporto in corso di validità, una conferma di assunzione del datore di lavoro o un certificato di lavoro o una prova dell'attività autonoma esercitata,</p> <p style="text-align: center;">... omissis ...</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A) LAVORATORI SUBORDINATI

1) il cittadino dell'Unione deve produrre la documentazione attestante l'attività lavorativa esercitata, subordinata o autonoma [art. 9, c. 3, lett. a), del Decreto Legislativo; si veda anche l'art. 8, par. 3, della Direttiva: "...una conferma di assunzione del datore di lavoro o una prova dell'attività autonoma esercitata"]; in concreto, occorre esibire uno dei seguenti documenti: busta paga, ricevuta di versamento di contributi INPS, contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego, ricevuta di denuncia all'INPS o preventiva comunicazione all'INAIL (1)

2) sull'utilizzo dell'autocertificazione, tace l'autorità amministrativa (2). *Prima facie*, si potrebbe sostenere che la *posizione* non sia autocertificabile, visto che l'art. 9, c. 4, del Decreto Legislativo, ammette espressamente le dichiarazioni sostitutive per provare le risorse economiche (3); a nostro parere, la *soglia – minima* – per l'utilizzo degli istituti di semplificazione amministrativa da parte dei cittadini dell'Unione non può, comunque, *arretrare* rispetto a quella riconosciuta ai cittadini extracomunitari; ne consegue l'ammissibilità delle dichiarazioni sostitutive (quanto meno) in relazione agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani

3) la sede (di prestazione dell'attività) lavorativa deve essere in Italia (4)

4) secondo l'interpretazione prevalente, il contratto di lavoro a tempo determinato legittima l'iscrizione anagrafica (5); l'assunto non sembra scalfito dalla (possibilità di) iscrizione nello schedario della popolazione temporanea, prevista (*recte*: ricordata) dall'autorità amministrativa, per coloro che svolgono "un'attività lavorativa stagionale, *qualora manifestino l'intendimento di permanere sul territorio nazionale limitatamente al periodo dello svolgimento dell'attività lavorativa*" (corsivo nostro) (6): ne deriva che l'iscrizione anagrafica – *tout court* – è comunque possibile per i titolari di un contratto di lavoro stagionale o comunque di breve durata, in presenza del requisito della dimora abituale ed in assenza dell'*intendimento de quo*

5) per i cittadini rumeni e bulgari: a) l'accesso al mercato del lavoro è subordinato al nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'immigrazione (7); b) il regime differenziato è transitorio (8); c) la limitazione (9) non riguarda: il lavoro autonomo (10), il lavoro stagionale (11), alcuni settori del lavoro subordinato (12) [agricolo e turistico alberghiero (13), domestico e di assistenza alla persona (14), edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato (15) ed – in genere – "tutti i casi originariamente previsti dall'art. 27 del Testo Unico sull'immigrazione" (16)], nonché i regolarmente soggiornanti in Italia al 1 gennaio 2007, in quanto "il requisito del nulla osta è stato introdotto a partire da quella data in relazione ai nuovi ingressi in Italia, per lavoro, di cittadini provenienti dai Paesi neocomunitari", almeno seguendo l'indirizzo dell'autorità amministrativa (17)

B)LAVORATORI AUTONOMI

1)come già ricordato, ai sensi dell'art. 9, c. 3, lett. a), del Decreto Legislativo, anche il lavoratore autonomo deve produrre la documentazione attestante l'attività lavorativa esercitata; in concreto, necessita il certificato di attribuzione della partita Iva o il certificato d'iscrizione alla CCIAA o agli Albi professionali **(18)**

2)la dottrina ha anche analizzato particolari *tipologie*: a)co.co.co *et similia* : contratto relativo e prospetto paga, se esistente **(19)**; b)collaboratori di impresa familiare: atto costitutivo dell'impresa familiare (o iscrizione negli elenchi previdenziali o all'INAIL) e visura camerale dell'impresa **(20)**; c)contratto a progetto: copia del contratto di collaborazione a progetto **(21)**; c) “contratto di associazione”, *ex art. 2549 c.c.* **(22)**; d)socio di società: copia dell'atto costitutivo della società iscritta presso il Registro delle Imprese **(23)**

C)(ACCERTAMENTO DELLE) RISORSE ECONOMICHE E (DELLA) COPERTURA SANITARIA PER IL LAVORATORE

1)il lavoratore, dipendente o autonomo, non deve fornire la prova dell'adeguatezza delle risorse economiche **(24)**

2)non occorre la polizza assicurativa per il lavoratore, dipendente o autonomo, in quanto la *copertura* sanitaria è garantita dal S.S.N. **(25)**

D)(ACCERTAMENTO DELLE) RISORSE ECONOMICHE E (DELLA) COPERTURA SANITARIA PER IL FAMILIARE DEL LAVORATORE

1)l'irrilevanza delle risorse economiche e della polizza sanitaria deriva dall'art. 7, c. 1, lett. d) (per i familiari cittadini dell'Unione), e c. 2 (per i familiari extracomunitari), del Decreto Legislativo: il diritto di soggiorno spetta al familiare che accompagna o raggiunge il cittadino dell'Unione con diritto di soggiorno ai sensi della lett. a) **(26)**

NOTE

(1)Cfr. Min. Interno 8 agosto 2007, n. 45, in *Stato civ.*, 2007, 696; in *Serv. dem.*, 2007, n. 10, 74; REDAZIONE, in *www.anusca.it* (quesito del 20 agosto 2007); GIMIGLIANO, *Circolazione e soggiorno dei cittadini comunitari e dei loro familiari. I requisiti per il soggiorno superiore a tre mesi. Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche dei cittadini comunitari*, relazione a Euro-P.A. 2008, in

www.anusca.it. In alternativa alla copia del contratto di lavoro, il richiedente deve allegare la lettera di assunzione, la dichiarazione del datore di lavoro e la comunicazione di assunzione al Centro per l'Impiego, secondo REDAZIONE, in *www.permessidisoggiorno.anci.it* (quesito del 28 marzo 2008). Occorre anche una dichiarazione del datore di lavoro indicante i dati necessari a qualificare il rapporto di lavoro, ad avviso di REDAZIONE, *Proposte di interpretazione e soluzione di alcuni casi concreti in applicazione del D. lgs. 30/2007*, in *www.deaweb.org*; secondo REDAZIONE, in *www.deaweb.org* (quesito del 24 maggio 2007), “la semplice dichiarazione del datore di lavoro potrebbe non essere sufficiente” [ma considera sufficiente la “lettera di assunzione”, REDAZIONE, in *www.deaweb.org* (quesito del 17 ottobre 2007)]. Sull'inefficienza della semplice dichiarazione d'impegno (ad assumere), REDAZIONE, in *Serv. dem.*, 2007, n. 11, 44; REDAZIONE; in *www.anusca.it* (quesito del 15 novembre 2007); analogamente REDAZIONE, in *www.deaweb.org* (quesito del 4 giugno 2007), in relazione alla richiesta nominativa di nulla osta al lavoro subordinato. La normativa abrogata – art. 5, comma 3, lett. b), d.P.R. 54/2002 – individuava “un attestato di lavoro o dichiarazione di assunzione del datore di lavoro”.

(2)Cfr. Min. Interno 8 agosto 2007, n. 45, *cit.* Min. Interno 18 luglio 2007, n. 200704165/15100/14865 (39), in *Stato civ.*, 2007, 685; in *Serv. dem.*, 2007, n. 10, 70, si limita a raccomandare che “la documentazione attestante l'attività lavorativa ... sia idonea a consentire... la successiva verifica del mantenimento del diritto al soggiorno...”

(3)A questo risultato approda anche REDAZIONE, in *Serv. dem.*, 2007, n. 11, 44; GIMIGLIANO, *op. cit.*; rispondono affermativamente, invece, REDAZIONE, *Proposte, cit.*, in *www.deaweb.org*; REDAZIONE, in *www.deaweb.org* (quesito del 24 maggio 2007)

(4)Cfr. art. 7, c. 1, lett. a), del Decreto Legislativo, che individua il lavoratore subordinato o autonomo “nello Stato”; MINARDI, PALMIERI, *La nuova disciplina dei cittadini comunitari*, Rimini (Maggioli), 2007, 256; REDAZIONE, in *www.anusca.it* (quesito del 21 giugno 2007); REDAZIONE, in *www.anusca.it* (quesito del 3 gennaio 2008); Min. Interno 8 agosto 2007, n. 45, *cit.* (implicitamente, sottolineando che il “diritto di soggiorno riguarda anche il lavoratore comunitario distaccato”, per la cui iscrizione “occorrerà acquisire la dichiarazione della filiale italiana della casa madre”). REDAZIONE, in *www.anusca.it* (post del 1 febbraio 2008), considera sfavorevolmente l'ipotesi del cittadino dell'Unione dipendente di una succursale straniera di una ditta italiana, che presterà lavoro in Italia

(5)Cfr. Min. Interno 8 agosto 2007, n. 45, *cit.*: “l'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario che esercita un'attività lavorativa prescinde dalla durata del contratto di lavoro”; analogamente MINARDI, PALMIERI, *op. cit.* 64, 256; REDAZIONE, in *www.deaweb.org* (quesito del 11 maggio 2007); REDAZIONE, in *www.anusca.it* (quesito del 19 maggio 2007); REDAZIONE, in *www.anusca.it* (quesito del 5 agosto 2007); FASANO (cur.), *Guida alle nuove procedure che regolano il diritto di soggiorno dei cittadini comunitari e dei loro familiari*, in *www.meltingpot.it*; REDAZIONE, in *www.deaweb.org* (quesito del 29 settembre 2007); REDAZIONE, in *www.anusca.it* (quesito dell'8 ottobre 2007); REDAZIONE, in *www.anusca.it* (quesito del 3 gennaio 2008); GIMIGLIANO, *op. cit.*; REDAZIONE, in *www.anusca.it* (quesito del 12 giugno 2008)

(6)Min. Interno 18 luglio 2007, n. 200704165/15100/14865 (39), *cit.*

(7)Min. Interno 6 aprile 2007, n. 19, in *Stato civ.*, 2007, 367. Per la procedura cfr. PELLICCIA, *Il lavoro degli stranieri*, in *Le guide immigrazione.it*, II semestre 2007 (aggiornato al 1 settembre 2007), Vol. 3, 37 s.; peraltro, come osserva PAGGI, *Cittadini rumeni e bulgari –L’inutilità del regime transitorio*, in *www.meltingpot.org*, l’autorizzazione “non è sottoposta ad alcuna condizione o verifica di particolari requisiti: è un atto dovuto perché non ci sono quote, non c’è un tetto numerico di autorizzazioni che può essere rilasciato, non ci sono requisiti previsti dalla legge né tanto meno indicati da circolari ministeriali...”. La *limitazione* (alla libera circolazione dei lavoratori) si fonda sugli allegati VI (per la Bulgaria) e VII (per la Romania) al Trattato di adesione della Bulgaria e della Romania alla U.E.; in base a tali fonti, l’accesso al mercato del lavoro dei cittadini bulgari e romeni: a) è (stato) disciplinato dalle norme nazionali o dalle norme contemplate da accordi bilaterali “fino alla fine del periodo di due anni dopo la data dell’adesione” (punto 2, c. 1); b) può essere disciplinato dalle norme nazionali o dalle norme contemplate da accordi bilaterali alla fine del periodo di cinque anni dall’adesione (punto 2, c. 1), previa comunicazione dello Stato membro dell’UE alla Commissione (punto 3); c) può essere disciplinato dalle norme nazionali o dalle norme contemplate da accordi bilaterali anche successivamente (ai cinque anni *sub* b), “fino alla fine del settimo anno successivo all’adesione”, qualora “si verificano o rischiano di verificarsi gravi perturbazioni del mercato del lavoro” (punto 5); d) anche gli Stati membri che applicano senza restrizioni temporali il regime di libera circolazione dei lavoratori, possono, per un periodo massimo di sette anni dopo la data dell’adesione, sospendere l’applicazione degli artt. 1-6 del Reg.to (CEE) n.1612/68, “in casi urgenti ed eccezionali” (punto 7, par. 3), o chiedere alla Commissione, in caso di “rischi gravi per il tenore di vita o il livello dell’occupazione in una data regione o per una data professione”, di “dichiarare parzialmente o totalmente sospesa l’applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 per ristabilire la normalità in detta regione o professione” (punto 7, par. 3). Sul punto, si veda anche Unione Europea, *Libera circolazione dei lavoratori da e verso la Bulgaria e la Romania – Come funzionerà nella pratica?*, in *www.europa.eu*

(8)Scadenza originaria 31 dicembre 2007; termine successivamente prorogato (dapprima, al 31 gennaio 2008: cfr. Min. Interno e Sol. Soc. 4 gennaio 2008, n. 1, poi) al 31.12.2009: cfr. Min. Interno e Sol. Soc. 14 gennaio 2009, n. 1

(9)Sulla cui inutilità si sofferma PAGGI, *Cittadini rumeni*, *cit.*. La mancanza del nulla osta è considerata un “peccato veniale” da REDAZIONE, in *www.anusca.it* (quesito del 1 febbraio 2008), REDAZIONE, in *www.anusca.it* (quesito del 26 giugno 2008) e da REDAZIONE, in *Serv. dem.*, 2008, n. 1, 47; in senso contrario Min. Interno 6 aprile 2007, n. 19, *cit.*, secondo cui “il lavoratore dovrà produrre tale documento ai fini dell’iscrizione anagrafica disciplinata dal decreto legislativo”; così anche Min. Interno 8 agosto 2007, n. 45, *cit.*

(10)Cfr. Min. Interno 2 gennaio 2007, in *www.interno.it*. Per i lavoratori dello spettacolo si veda Min. Lav. e Prev. Soc. 27 febbraio 2007, n. 2

(11)Cfr. Min. Interno 2 gennaio 2007, *cit.*; Min. Interno 6 aprile 2007, n. 19, *cit.*; Min. Sol. Soc. (parere),in [www. solidarietasociale.gov.it](http://www.solidarietasociale.gov.it); REDAZIONE, in [www. deaweb.org](http://www.deaweb.org) (quesito del 19 aprile 2007)

(12)cfr. Min. Interno 2 gennaio 2007, *cit.*; Min. Interno 6 aprile 2007, *cit.*

(13)Secondo Min. Lavoro 13 giugno 2007, n. 15, la limitazione, mentre non riguarda il settore marittimo, opera, invece, per il settore della pesca marittima

(14)Comprese le c.d. *badanti*: cfr. REDAZIONE, in [www. anusca.it](http://www.anusca.it) (quesito del 19 maggio 2007)

(15)In cui è stata fatta rientrare la categoria infermieristica: cfr. Min. Sol. Soc. (parere), in [www. solidarietà sociale.gov.it](http://www.solidarietà sociale.gov.it)

(16)Min. Solidarietà Sociale (comunicato), in [www. solidarietà sociale.gov.it](http://www.solidarietà sociale.gov.it)

(17)Min. Interno 8 agosto 2007, n. 45, *cit.*; Min. Sol. Soc. (parere),in [www. solidarietasociale.gov.it](http://www.solidarietasociale.gov.it); analogamente REDAZIONE, in [www. deaweb.org](http://www.deaweb.org) (quesito del 9 maggio 2007); REDAZIONE, in [www. deaweb.org](http://www.deaweb.org) (quesito del 10 luglio 2007); REDAZIONE, in [www. deaweb.org](http://www.deaweb.org) (quesito del 18 luglio 2007). A nostro parere, invece, alla luce del punto 2, c. 2, degli allegati VI (per la Bulgaria) e VII (per la Romania) al Trattato di adesione della Bulgaria e della Romania alla U.E., non è la condizione di regolarmente soggiornanti alla data dell'adesione della Bulgaria e della Romania alla Ue a determinare il libero accesso al mercato del lavoro, bensì la condizione di “occupati (legalmente) ... alla data di adesione” e “ammessi al mercato del lavoro di tale Stato membro per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi”. E' dubbio se alla limitazione sfuggano (anche) gli accessi al mercato del lavoro subordinato successivi al primo: per l'affermativa Prov. Trento, in [www. cinformi.it/comunitari/main](http://www.cinformi.it/comunitari/main); FASANO (cur.), *Guida, cit.*; *contra* REDAZIONE, in [www. anusca.it](http://www.anusca.it) (quesito del 15 aprile 2008); a nostro parere, la risposta è positiva, purché però vi sia stato un periodo lavorativo pari (o superiore) a 12 mesi e la cessazione del precedente rapporto di lavoro non sia dovuta a dimissioni volontarie [arg. *ex* punto 2, c. 3 e 4, degli allegati VI (per la Bulgaria) e VII (per la Romania) al Trattato di adesione della Bulgaria e della Romania alla U.E.]

(18)Così Min. Interno 8 agosto 2007, n. 45, *cit.*; FASANO (cur.), *Guida, cit.*; entrambi i documenti per REDAZIONE, *Proposte, cit.*, in [www. deaweb.org](http://www.deaweb.org) (se abbiamo compreso correttamente); REDAZIONE, in [www. deaweb.org](http://www.deaweb.org) (quesito del 5 maggio 2007); REDAZIONE, in [www. deaweb.org](http://www.deaweb.org) (quesito del 17 maggio 2007); REDAZIONE, in [www. anusca.it](http://www.anusca.it) (quesito del 21 giugno 2007), avvertendo, peraltro, “dell'esistenza di leggi regionali che subordinano l'iscrizione alla camera di commercio al requisito dell'iscrizione anagrafica”; Min. Salute 3 agosto 2007, n. DG RUERI/II/ 12712/ I.3.b, *cit.* (ai fini dell'iscrizione al S.S.N.); individuano la “documentazione probatoria dell'avvenuta iscrizione alla Camera di commercio (CCIAA)”, MINARDI, PALMIERI, *op. cit.*, 66; analogamente REDAZIONE, in *Serv. dem.*, 2007, n. 11, 44

(19)Cfr. FASANO (cur.), *Guida, cit.*; sull' idoneità del contratto c.d. *a progetto*, cfr. REDAZIONE, in www.deaweb.org (quesito del 23 luglio 2007)

(20)Cfr. FASANO (cur.), *Guida, cit.*; (REDAZIONE, in www.permessidisoggiorno.anci.it (quesito del 28 marzo 2008); è sufficiente la sola visura camerale per REDAZIONE, in www.deaweb.org (quesito del 1 settembre 2007)

(21)Cfr. REDAZIONE, in www.permessidisoggiorno.anci.it (quesito del 28 marzo 2008). In tema di ricongiungimento familiare del cittadino straniero allo straniero regolarmente soggiornante, ai sensi dell'art. 29 del Testo Unico sull'immigrazione, le istruzioni emanate dal Ministero dell'Interno – in occasione dell'avvio della procedura (telematica) delle domande (consultabili nel sito del Ministero dell'Interno, alla voce *ricongiungimento familiare*) – prevedono, per la documentazione relativa ai redditi, la fotocopia del contratto di lavoro a progetto, nel quale siano indicati la durata della prestazione di lavoro ed il corrispettivo, la dichiarazione del committente da cui risulti l'attualità del contratto di lavoro a progetto, e la dichiarazione di gestione separata all'INPS

(22)Considerato idoneo da REDAZIONE, in www.anusca.it (quesito del 28 ottobre 2007)

(23)Cfr. REDAZIONE, in www.permessidisoggiorno.anci.it (quesito del 28 marzo 2008). Le (citate) istruzioni emanate dal Ministero dell'Interno in tema di ricongiungimento familiare prevedono, per il socio lavoratore di cooperativa, la visura camerale della cooperativa, la fotocopia attribuzione partita IVA della cooperativa, la dichiarazione del presidente della cooperativa da cui risulti l'attualità del rapporto di lavoro e la fotocopia del libro soci

(24)Cfr. Min. Salute (s.d.) (risposta ad interrogazione parlamentare), in www.deaweb.org; Min. Interno 18 luglio 2007, n. 200704165/15100/14865 (39), *cit.*; Relazione, par. 2.1; REDAZIONE, *Le nuove disposizioni sul soggiorno dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari extracomunitari, e le nuove disposizioni sui familiari stranieri dei cittadini italiani*, in www.immigrazioneoggi.it, 64 s.; REDAZIONE, in www.anusca.it (quesito del 19 maggio 2007); REDAZIONE, in www.anusca.it (quesito del 21 giugno 2007); REDAZIONE, in www.anusca.it (quesito dell'8 ottobre 2007); REDAZIONE, in www.anusca.it (quesito del 31 marzo 2008) (evidenziando la sufficienza di un reddito anche "di 100 euro al mese"; REDAZIONE, in www.deaweb.org (quesito dell'8 agosto 2007); REDAZIONE, in www.deaweb.org (post del 30 gennaio 2008); REDAZIONE, in www.deaweb.org (quesito del 30 maggio 2008); REDAZIONE, in *Serv. dem.*, 2007, n. 10, 54; GIMIGLIANO, *op. cit.*; FASANO (cur.), *Guida, cit.*; MINARDI, PALMIERI, *op. cit.*, 64 s.; MINARDI, *Iscrizione anagrafica dei comunitari non lavoratori*, in *Stato civ.*, 2008, 427. Si veda anche il *considerando* (16), ultimo periodo, della Direttiva: "in nessun caso una misura di allontanamento dovrebbe essere presa nei confronti di lavoratori subordinati, lavoratori autonomi o richiedenti lavoro, quali definiti dalla Corte di giustizia, eccetto che per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza". In senso contrario, isolatamente, SCOLARO, *D. lgs. 6 febbraio 2007, n. 30. Considerazioni a caldo*, in *Serv. dem.*, 2007, n. 5, 26, 30; REDAZIONE, *Dossier: i documenti per il regolare soggiorno UE*, in *Semplice*, 2007, n. 4. Qualche *distinguo* sembra suggerire PAGGI, *Cittadini comunitari – I requisiti per l'iscrizione anagrafica*, in www.meltingpot.org: "nessuna tipologia di contratto è esclusa dalla norma...lo stesso vale per tutte le tipologie contrattuali *atipiche*, previste dalla c.d. *Legge Biagi*...purché comportino la verifica di un

reddito minimo annuo che si presume possa essere garantito dalla prosecuzione del contratto, nella misura minima dei 5061.81 euro”. Sul punto, si veda anche Corte Giust. CE 30 marzo 2006, n. C-10/05: “anche se è certo che la retribuzione dell’attività svolta costituisce un elemento fondamentale del rapporto di lavoro, resta comunque il fatto che né il livello limitato della retribuzione stessa né l’origine delle risorse per quest’ultima possono avere alcuna conseguenza sulla qualità di lavoratore ai sensi del diritto comunitario” (nozione di lavoratore che, sempre secondo la citata sentenza, “non deve essere interpretata in modo restrittivo”, dovendo “essere considerato «lavoratore» ogni soggetto che svolga attività reali ed effettive, ad esclusione di attività talmente ridotte da porsi come puramente marginali ed accessorie”; cosicché “la caratteristica del rapporto di lavoro è data ... dalla circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un’altra e sotto la direzione di quest’ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceve una retribuzione”); alla luce di tali connotazioni, la sentenza *de qua* – ribadendo un indirizzo consolidato – sostiene che, “se un tirocinio si svolge secondo le modalità di un’attività retribuita reale ed effettiva, il fatto che tale tirocinio possa essere considerato come una preparazione pratica collegata all’esercizio vero e proprio dell’attività professionale non osta all’applicazione dell’art. 39 CE”

(25)Cfr. Min. Salute 3 agosto 2007, n. DG RUERI/II/ 12712/ I.3.b, *cit.*; Min. Interno 26 aprile 2007 (parere); Relazione, par. 2.1; REDAZIONE, *Le nuove disposizioni*, *cit.*, in www.immigrazioneoggi.it; REDAZIONE, in www.anusca.it (quesito del 19 maggio 2007); REDAZIONE, in www.anusca.it (quesito del 19 maggio 2007); REDAZIONE, in *Stato civ.*, 2007, 525; REDAZIONE, in www.anusca.it (quesito del 21 giugno 2007); REDAZIONE, in www.anusca.it (quesito del 21 giugno 2007); PAGGI, *Cittadini comunitari*, *cit.*; REDAZIONE, in *Serv. dem.*, 2007, n. 10, 54

(26)Cfr. Min. Interno 18 luglio 2007, n. 200704165/15100/14865 (39), *cit.*: “il lavoratore cittadino dell’Unione e i suoi familiari hanno la copertura delle spese sanitarie garantita dal Servizio Sanitario Nazionale”; negli stessi termini Min. Interno 26 aprile 2007 (parere), *cit.*; conforme pure Min. Salute 3 agosto 2007, n. DG RUERI/II/ 12712/ I.3.b, *cit.* In dottrina MINARDI, PALMIERI, *op. cit.*, 108 s.; REDAZIONE, in www.deaweb.org (quesito del 19 aprile 2007); REDAZIONE, *Lettera al Ministero dell’Interno*, in www.deaweb.org; REDAZIONE, in www.anusca.it (quesito del 19 maggio 2007); REDAZIONE, in www.deaweb.org (quesito del 31 maggio 2007); REDAZIONE, in www.deaweb.org (quesito del 7 giugno 2007); REDAZIONE, in www.anusca.it (quesito del 21 giugno 2007); REDAZIONE, in www.anusca.it (quesito del 21 giugno 2007); REDAZIONE, in www.deaweb.org (quesito del 10 luglio 2007); REDAZIONE, in *Serv. dem.*, 2007, n. 11, 44; REDAZIONE, in *Serv. dem.*, 2008, n. 5, 48. *Contra* SCOLARO, *op. cit.*, 30. La posizione *privilegiata* del lavoratore – e dei familiari – si desume (anche) dall’art. 13, c. 3, lett. a), del Decreto Legislativo e dall’art. 14, par. 4, lett. a), della Direttiva: prima si afferma che il diritto di soggiorno fino a 3 mesi è collegato alle risorse economiche, poi che il diritto di soggiorno per più di 3 mesi è collegato alle condizioni *ex art. 7*, infine che non può essere decretato l’allontanamento (salvo che...) per i lavoratori subordinati o autonomi (e loro familiari): ne deriva che il diritto di soggiorno sussiste per i lavoratori – e i loro familiari – indipendentemente dal reddito percepito.

Rober Panozzo

autore di saggi in materia di cittadinanza, anagrafe della popolazione, diritto di famiglia e immigrazione
14/02/2009

